

Sull'assegno cd. perequativo

Trib. Milano, sez. IX, ordinanza 11-15 maggio 2015 (Pres. est. E. Manfredini)

Mantenimento dei figli – Assegno cd. perequativo – Assegno indiretto a carico del genitore convivente con i figli, in favore dei figli stessi per il tempo in cui sono con l'altro genitore – Ammissibilità – Sussiste

Nel caso di evidente disparità di condizioni economiche tra i genitori, il genitore non convivente (genitore con il quale, dunque, i figli non convivono in modo prevalente), può comunque essere titolare di un limitato assegno di mantenimento indiretto per la prole, per il tempo in cui i fanciulli sono con lui (cd. assegno perequativo); assegno che può essere fissato dal giudice, in particolare, dove il genitore non convivente sia privo di occupazione.

(Massime a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

ORDINANZA

Il Presidente ff, a scioglimento della riserva assunta in data odierna, letti gli atti ed i documenti di causa, sentite le parti ed i loro difensori, dato atto che la resistente ha rinunciato alla contribuzione a proprio favore, osserva quanto segue:

Devono essere disposti, in quanto richiesti da entrambi i genitori e rispondenti all'interesse della prole, l'affido condiviso ai genitori della figlia minore ..., nata il ...2000, ed il suo collocamento presso il padre con il quale è rimasta a vivere da quando nell'aprile 2014, la madre si è allontanata dalla casa coniugale.

La frequentazione tra madre e figlia può essere regolata come segue: libera frequentazione secondo accordi tra madre e figlia, dietro congruo preavviso al padre e compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi di ..., e comunque almeno: a fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica sera; per due settimane nelle vacanze scolastiche estive, in periodo da concordare entro il 31.5 di ogni anno; alternativamente, di anno in anno, la vigilia di Natale o il giorno di Natale, e il Capodanno ad anni alterni, e comunque almeno cinque giorni nelle vacanze natalizie; nelle vacanze pasquali ad anni alterni.

Tenuto conto del fatto che la resistente, pur non priva di capacità lavorativa, è attualmente non occupata, appare opportuno non solo disporre che il ricorrente provveda in via integrale al mantenimento della figlia, ma altresì che egli corrisponda alla moglie, quale contributo al mantenimento di .. quando è con lei, la somma di € 300,00 mensili. Ciò in considerazione del reddito del ..., pari a circa 38.000,00 € annui netti (v. Unico 2014) e così della evidente sproporzione reddituale tra i

coniugi, in conseguenza della quale .. potrebbe trovarsi in difficoltà quando è presso la madre, anche con riguardo al costo relativo alle vacanze con la madre.

P.Q.M.

Dato atto che i coniugi sono già stati autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, così provvede:

Dispone l'affido condiviso ai genitori della figlia minore ..., nata il2000, ed il suo collocamento presso il padre nella casa coniugale.

Dispone che la frequentazione tra madre e figlia abbia luogo nei seguenti termini: libera frequentazione secondo accordi tra madre e figlia, dietro congruo preavviso al padre e compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi di ..., e comunque almeno: a fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica sera; per due settimane nelle vacanze scolastiche estive, in periodo da concordare entro il 31,5 di ogni anno; alternativamente, di anno in anno, la vigilia di Natale o il giorno di Natale, e il Capodanno ad anni alterni, e comunque almeno cinque giorni nelle vacanze natalizie; nelle vacanze pasquali ad anni alterni.

Dispone che il ricorrente provveda in via integrale al mantenimento della figlia, ed altresì corrisponda alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di maggio 2015, quale contributo al mantenimento di .. quando è con lei, la somma di € 300,00 mensili, soggetta a rivalutazione annuale ex indici Istat.

Nomina giudice istruttore se stesso.

Fissa l'udienza di comparizione e trattazione il 15.10.2015 ore 10.30.

Assegna alla parte ricorrente termine sino al 31.7.2015 per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'art. 163 comma 3 nn. 2, 3, 4, 5 e 6 c.p.c..

Assegna altresì alla parte convenuta termine sino a 10 giorni prima dell'udienza di comparizione e trattazione sopra indicata per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 commi 1 e 2 c.p.c., nonché, in particolare, per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Avverte la parte convenuta che la costituzione oltre il termine suddetto comporta le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che oltre lo stesso termine non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Manda la cancelleria di comunicare la presente ordinanza al P.M.

SI COMUNICHI

Milano, 11/05/2015

Il Presidente nominato Giudice Istruttore

dott. Enrica Alessandra Manfredini